

**D. M. Minindustria 30 10 1996, n. 683
- Regolamento Riguardante la
Disciplina di Commercio nelle Sale
Cinematografiche (1).**

in G.U. n. 9 del 13-1-1996

sommario

Articolo 1
Note generali

Articolo 1

1. A parziale modifica di quanto previsto nell'articolo 53, comma 7, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo i seguenti prodotti:

- a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;
- b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;
- c) dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivanti da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari pastigliaggi;
- d) bevande.

2. La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori

note

(1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle regioni ed agli enti locali, tra l'altro, le competenze in materia di turismo, sport e spettacolo.